

A.I.Ri.M.

Associazione Italiana per il Ritardo Mentale

STATUTO

Sede operativa presso: Istituto Sacra Famiglia - P.zza Monsignor Moneta 1, 20090 Cesano Boscone (Milano)
Tel. 02-45677327 Fax 02-48602232 - c.f. 97193680150 - ccp n. 41508201
CARIPLO: CIN X-ABI 06070 - CAB 32900 - c/c n° 13924/1

Allegato "A" al N. 67860/9071 di Repertorio.

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'"Associazione Italiana per il Ritardo Mentale" (A.I.Ri.M.).


L'Associazione, senza fini di lucro, apartitica, ha lo scopo di promuovere il coordinamento di Operatori e Centri che si occupano di persone affette da Ritardo Mentale, particolarmente in età adulta, con i seguenti obiettivi:

- 1) realizzare iniziative per promuovere un confronto interprofessionale tra gli operatori che si occupano di persone affette da Ritardo Mentale;
- 2) individuare strumenti e metodi di valutazione funzionale della persona con ritardo Mentale che consentano di confrontare le esperienze e di ricercare protocolli comuni per l'intervento riabilitativo e per l'integrazione sociale a qualunque livello;
- 3) promuovere studi multicentrici e multifattoriali al fine di ottimizzare gli interventi per le persone affette da Ritardo Mentale, e di ampliare le conoscenze nel campo;
- 4) organizzare dibattiti, congressi, conferenze, incontri per la divulgazione degli studi correnti in merito al Ritardo Mentale;
- 5) creare una rete di informazioni ed una banca dati sulle strutture esistenti sul territorio nazionale e sui servizi da esse svolti;
- 6) promuovere la formazione professionale degli operatori addetti alla cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da disabilità intellettive;
- 7) attivare collegamenti con associazioni che si occupano di Ritardo Mentale, nazionali ed estere, a qualunque livello, al fine di promuovere interscambi professionali e culturali volti ad un reciproco avanzamento qualitativo;
- 8) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche connesse alla diagnosi, alla cura, all'assistenza ed alla riabilitazione delle persone con Ritardo Mentale;
- 9) attivare collegamenti con associazioni di utenti e familiari;
- 10) stabilire contatti con le Autorità nazionali e locali al fine di proporre modelli di attuazione di concreti interventi a favore delle persone disabili affette da Ritardo Mentale per migliorare la legislazione in merito attualmente in vigore.

ART. 2

Il patrimonio dell'A.I.Ri.M. è costituito dalle quote sociali, dai beni mobili ed immobili di cui essa eventualmente diventerà proprietaria, da elargizioni, offerte, sovvenzioni e lasciti fatti all'Associazione, da eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Le quote sociali non sono rivalutabili, nè ripetibili in



nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3

La sede legale dell'Associazione è attualmente in Cesano Boscone Piazza Moneta n.1 presso Istituto Sacra Famiglia e a seguito della nomina del Presidente del Consiglio Direttivo presso il domicilio del Presidente.

La presente Associazione ha la durata di anni 99.

L'Assemblea dei Soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

ART. 4

I Soci sono costituiti da persone fisiche e persone giuridiche, si distinguono in ordinari, onorario e corrispondenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo.

ART. 5

Possono essere Soci ordinari:

- le persone fisiche che svolgono un'attività nel campo dell'assistenza, cura e riabilitazione delle persone con Ritardo Mentale;

- gli Enti, gli Istituti, le Associazioni che svolgono un'attività nel campo dell'assistenza, cura e riabilitazione delle persone con Ritardo Mentale.

Saranno rappresentati da una persona fisica designata dal legale rappresentante.

Le domande, corredate da un breve curriculum esplicativo, per le persone fisiche e da una presentazione delle attività svolte per le persone giuridiche, controfirmate da due Soci ordinari presentatori, devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo che delibererà l'ammissione del richiedente anche a maggioranza.

ART. 6


Sono Soci Onorari persone fisiche o giuridiche che si siano particolarmente distinte per attività, studi e ricerche nel campo del Ritardo Mentale.

La nomina dei Soci Onorari viene attuata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7

Sono Soci Corrispondenti persone fisiche o giuridiche stranieri, prescelti per la particolare competenza nel campo del Ritardo Mentale e che mantengono stretti rapporti con l'Associazione per il conseguimento dei fini statutari.

La nomina dei Soci corrispondenti viene attuata dall'Assem-



blea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Hanno diritto di voto e possono essere eletti a componenti degli organi societari tutti gli associati in regola con i contributi associativi.

La quota sociale versata non può essere restituita ed è attribuita nominalmente al Socio stesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 9

La qualità di Socio si perde

- a) per dimissioni volontarie,
- b) per morosità, per un periodo di due anni consecutivi,
- c) per radiazione.

La perdita della qualità di Socio è disposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dei soci all'elettorato attivo e passivo.


ART. 11

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno.

Essa:

- a) delibera sulla relazione del Presidente, sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, dai quali si deve evidenziare chiaramente l'andamento economico e finanziario dell'Associazione;
- c) stabilisce su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;
- d) nomina i Soci Onorari e Corrispondenti;
- e) elegge, ogni triennio, i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- g) stabilisce la sede operativa dell'Associazione;
- h) approva i regolamenti dell'Associazione e l'eventuale istituzione di sezioni.

ART. 12



Le Assemblee straordinarie posso essere convocate su richiesta motivata di almeno il 25% dei Soci o della maggioranza del Consiglio Direttivo.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea, con relativo ordine del giorno, è fatta dal Presidente ed inviata a mezzo raccomandata postale, elettronica, a mano e/o fax, al domicilio dichiarato dal Socio almeno trenta giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 14

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali purchè la loro ammissione all'Associazione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dell'effettuazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.

E' ammesso un massimo di due deleghe per socio presente.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale o scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che ottengono il consenso di almeno 2/3 degli aventi diritto.

ART. 15

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è costituito da tredici membri di cui dodici eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e, il tredicesimo, di diritto, è il Presidente uscente. Il primo Consiglio Direttivo è costituito da tutti i soci fondatori per il primo triennio.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dei presenti, una Giunta Esecutiva costituita da cinque membri.


La Giunta, a sua volta, elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di parità di voti viene eletto il membro più anziano.

Il Presidente assente o impedito è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, in riunioni ordinarie almeno due volte all'anno, ed in riunioni straordinarie su richiesta motivata di due quinti dei soci ordinari



o della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno sette dei suoi membri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del Vicepresidente che ne ha assunto la presidenza.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei Soci.
La Giunta Esecutiva, costituita come previsto dall'art. 17, cura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo, nonché promuove ed attua iniziative conformi agli obbiettivi statutari e, comunque rientranti nella sfera delle sue competenze.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione, delibera sull'ammissione dei Soci ordinari, propone all'Assemblea la nomina dei soci onorari e corrispondenti, stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività, sottopone all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, approva la pubblicazione dei risultati di studi realizzati dall'Associazione.
In occasione di congressi e di riunioni scientifiche il Consiglio Direttivo può affidare ai comitati organizzatori locali la gestione finanziaria ed economica delle manifestazioni.

ART. 20


Il Presidente è investito dalla rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea.
In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione.
Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

ART. 21

Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, di esse redige i verbali, è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione.

ART. 22

Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede alla tenuta dei libri contabili dell'Associazione e



redige annualmente il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo.

ART. 23

Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti con firma libera e disgiunta tra loro, dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione dell'Associazione con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive di qualsiasi genere e specie, quali, in via esemplificativa, apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti e sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all'Associazione.

ART. 24

I membri degli organi dell'Associazione restano in carica tre anni ed i titolari non sono rieleggibili per più di due volte consecutive nella stessa carica.

In caso di vacanza, la carica viene ricoperta dai non eletti secondo l'entità dei suffragi ottenuti.

Le candidature vengono presentate all'Assemblea all'inizio delle operazioni di voto.

ART. 25

La gestione economica e finanziaria dell'associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, eletti fra i Soci ogni triennio dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente all'elezione dei Consiglieri, ad eccezione dei primi che dovranno essere nominati dalla prima assemblea convocata.

ART. 26

In ogni regione il Consiglio Direttivo può nominare tra i Soci ordinari in essa residenti un Coordinatore regionale ed interregionale al quale affidare compiti informativi, esecutivi ed organizzativi nell'ambito della regione (o delle regioni) sino all'eventuale costituzione di Sezioni regionali od interregionali, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Le Sezioni sono disciplinate dal presente statuto e da un proprio regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.


I Coordinatori regionali ed interregionali mantengono stretti rapporti con il Presidente e la Giunta Esecutiva e sono tenuti ad inviare annualmente al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione sui problemi medico-sociali ed assistenziali delle persone con Ritardo Mentale nella regione singola o in più regioni.

ART. 27

Per i primi nove anni dalla fondazione dell'Associazione i componenti del Consiglio Direttivo devono essere costituiti per almeno la metà dei soci fondatori se disponibili.

ART. 28

Nell'eventualità di scioglimento dell'Associazione per qua-



lunque causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in iniziative riguardanti il Ritardo Mentale, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29

Per tutto quanto non é previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della Costituzione e delle leggi vigenti.

FIRMATO: MARINA SALA

NOTAIO MARIA GENTILE

